

# A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese  
Viale Trieste, 93  
Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA – Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 282/GS del 13 SET. 2017

**Oggetto:** Assegnazione dell'appezzamento di terreno (foglio n. 9, particella n. 87), sito nel fondo "Cappella" in agro di Belcastro (CZ), in favore del sig. Aloe Angelo, a norma degli artt. 3, 4 della L.R. n. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni.

---

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 l'ing. Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell'ARSAC;
- Che con delibera n. 274 del 15/12/2016, il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato dirigente ad interim del Settore Amministrativo.
- Che con delibera n. 12/GS del 08/03/2016, il Dott. Tullio Ciacco è stato nominato responsabile del Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio – ARSSA;
- Che con deliberazione n. 12/CS del 24/01/2017 il Commissario Straordinario, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e con deliberazione n. 13/CS del 24/01/2017 ha autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Azienda;
- Con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- Con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

### Considerato:

- che con L.R. n. 10/2000, successivamente modificata dalle leggi regionali n. 7/2001, n. 18/2003 e n. 5/2016, sono previste le modalità di alienazione dei terreni della riforma;
- che il terreno distinto catastalmente nel comune di Belcastro al foglio n. 9, particella n. 87 con deliberazione n. 208/CL del 16/11/2011 è rientrato nella disponibilità dell'Ente.

**Ritenuto:**

- che con istanza pervenuta all'Ente il 30/09/2015 (prot. n. 4777), il sig. Aloe Angelo, nato a Catanzaro il 09/05/1974 e residente a Belcastro (CZ), ha chiesto l'acquisto della particella n. 87 del foglio n. 9 di Belcastro;
- che con nota n. 1177 del 24/03/2017 lo Sportello di Liquidazione di Catanzaro ha espresso parere favorevole all'attribuzione del suddetto terreno in favore del sig. Aloe Angelo;
- che in data 27/02/2017 il sig. Aloe Angelo ha dichiarato di essere in possesso del suddetto terreno da almeno cinque anni dalla data della domanda di acquisto;
- che il comune di Belcastro ha certificato in data 27/10/2016 (Cert. n. 58) che, nel vigente strumento urbanistico comunale, la particella n. 87 del foglio n. 9, ricade in zona Zona "E";
- che in data 04/09/2017 (prot. n. 74 P.M.) il comune di Belcastro ha attestato che il sig. Aloe Angelo è persona che si dedica direttamente e abitualmente alla lavorazione manuale della terra;
- che in data 27/02/2017 il suddetto richiedente ha dichiarato di essere proprietario di terreni per un totale di ha 17.61.40 e di non essere proprietario, né enfiteuta di altri fondi rustici;
- che per quanto sopra esposto, soprattutto per il fatto che la richiesta di attribuzione interessa un terreno agricolo posseduto da più tempo senza titolo dall'istante, non si fa luogo all'accertamento previsto dall'art. 3, punto 3 della L.R. 10/2000, in quanto trattasi di situazione già consolidata prevista dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 3 della L.R. n. 5/2016, anche perché tale assegnazione si configura come ampliamento degli appezzamenti già posseduti, essendo il richiedente proprietario di altri terreni;
- che in data 27/02/2017 il sig. Aloe Angelo ha dichiarato di impegnarsi a pagare un indennizzo risarcitorio per utilizzo sine titolo del suddetto terreno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 6, della L.R. n. 5/2016, di modifica della L.R. n. 10/2000;
- che in data 27/02/2017 il sig. Aloe Angelo ha dichiarato:
  - “1) di non avere diritto e, comunque, di rinunciare integralmente e definitivamente a qualunque indennità o premio possa spettargli, per qualsiasi titolo, relativamente alle migliorie apportate al suddetto immobile fino al momento dell'acquisto, ad eccezione di quelle che verranno determinate dalla Commissione stima prevista dalla L.R. n. 10/2000 e che saranno detratte dal valore di stima degli immobili.
  - 2) di obbligarsi a tenere indenne codesta Agenzia da qualunque richiesta venisse avanzata da terzi per indennità o premi relativamente alle dette migliorie che da tali terzi fossero state, eventualmente, realizzate sull'immobile in oggetto; pertanto ove, in ipotesi, venissero avanzate richieste in tal senso, il sottoscritto si obbliga a provvedere egli medesimo direttamente al soddisfacimento di detti terzi restando impegnato a fare tutto quanto necessario onde evitare che codesta Agenzia sia richiesta del pagamento.”;
- che in data 27/02/2017 il sig. Aloe Angelo ha accettato il prezzo di vendita ammontante ad € 8.954,00, approvato dalla Commissione di Valutazione con verbale del 23/01/2017, chiedendo di rateizzare la suddetta somma in quindici annualità.

